

Pubblicato il 12/12/2016

N. 01420/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 02047/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2016, proposto da Riccardo Burgio, Erika Crapanzano, Rosaria Di Mauro, Maria Ludovica Finocchiaro, Sabrina Gallà, Tania Lo Iacono, Nicoletta Marguglio, Claudia marra, Roberta Messina, Angela Piazza, Elisa Verzi e Mario Vitale, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar, in Palermo, via Butera, 6;

*contro*

- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, la Commissione Esami per il Concorso Personale Docente di Sostegno nella Scuola Secondaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;

*nei confronti di*

- Giuseppe Seminara non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento prot. n. 12535 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in data 12.07.2016, recante l'avviso della prova orale e l'elenco degli ammessi del concorso per docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nella Regione Sicilia, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti;
- dei quesiti somministrati ai candidati per lo svolgimento della prova scritta nella parte in cui non sono asseritamente conformi al programma di esame indicato nell'All. "A" del Decreto n. 95/2016;
- di tutti i verbali relativi alla procedura concorsuale redatti dalla commissione giudicatrice del concorso de quo, di correzione delle prove scritte nonché dei verbali da cui risulti la mancata ammissione alle prove orali dei ricorrenti;
- del bando di concorso n. 107 del 23/02/2016, art. 6, comma 3, ove, senza alcuna altra indicazione, indichi che le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate, pur disciplinate dall'articolo 5 del decreto del MIUR 23 febbraio 2016, n. 95;
- dei verbali nei quali la commissione di esame ha adottato i criteri di valutazione delle prove scritte e attraverso i quali ha provveduto alla correzione degli elaborati scritti dei singoli candidati;
- della nota prot. n. 0009705 - 12/04/2016, del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nella parte in cui sostituisce alla prova scritta ovvero scritto-grafiche la prova computerizzata;
- della nota prot. n. 0014097 del 18/05/2016, del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto: "Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica" nella parte in cui sostituisce alla prova scritta ovvero scritto-grafiche la prova computerizzata;
- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, diretto a negare ai ricorrenti la prosecuzione della procedura concorsuale ovvero la loro esclusione, e con esplicita riserva di impugnare

con motivi aggiunti anche tutti gli altri atti emanati dalla Commissione di esame sino alla conclusione della procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto il decreto presidenziale n.887 del 26 agosto 2016, di reiezione della domanda di misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Visti l'atto di formale costituzione in giudizio, con i relativi allegati, e la memoria difensiva delle Amministrazioni intimare;

Vista la memoria difensiva con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, depositata da parte ricorrente il 10 settembre 2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale d'udienza;

RITENUTO che il ricorso, al sommario esame proprio della fase cautelare, non appare provvisto di sufficienti profili di fondatezza, sia con riguardo alle censure concernenti la presunta erroneità o ambiguità di alcuni quesiti che sono riconducibili all'attività tecnica-discrezionale del Ministero (prima facie non irrazionalmente esercitata), sia con riguardo ai motivi di violazione dei principi dell'anonimato e di collegialità in fase di correzione delle prove, di segretezza nelle operazioni informatiche successive alle prove, nonché di malfunzionamento delle dotazioni informatiche e della loro assegnazione in uso ai candidati in violazione del principio di parità di trattamento, poichè non emergono, allo stato, elementi concreti sufficienti a comprovarne l'asserita violazione.

RITENUTO che non sussiste il paventato danno grave e irreparabile in ragione della avvenuta conclusione delle prove orali.

RITENUTO, perciò, che va respinta la domanda cautelare.

RITENUTO, infine, che va disposta la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in merito nei confronti del controinteressato non costituitosi in giudizio.

CONSIDERATO che parte ricorrente con istanza del 10 settembre 2016 ha chiesto che “dopo avere statuito in ordine alle esigenze di tutela cautelare” il Collegio disponga l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami e ciò nei confronti dei controinteressati (individuati, con riferimento al primo motivo dedotto, come “tutti quei candidati che saranno inseriti nella graduatoria finale di prossima pubblicazione, nonché dei membri della commissione esaminatrice”).

RITENUTO che:

- è necessario autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 c.p.a. e dell’art. 150 c.p.c.;
- l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che «il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ.»;
- il predetto art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l’avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
  - b) il numero di registro generale del procedimento;
  - c) il nominativo di parte ricorrente;
  - d) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

- e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati;
  - f) il testo integrale del ricorso;
  - g) il testo integrale della presente ordinanza;
- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito web del Ministero resistente, richiedendone a quest'ultimo l'inserimento tramite apposita istanza, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione dovrà essere compiuta entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), rigetta la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese della presente fase compensate tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti del controinteressato.

Autorizza parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Anna Pignataro**

**Cosimo Di Paola**

**IL SEGRETARIO**